

1^a TORNATA DEL 4 AGOSTO

Non posso poi andar d'accordo coll'onorevole Catucci nella parte che desidererebbe fossero anche depositati i documenti, perchè a questo riguardo sono convinto che i medesimi potrebbero riuscire di un ingombro e di una spesa non indifferente. Chi vorrà esaminare i documenti si darà la pena di recarsi al capoluogo di mandamento o al capoluogo di circondario dove si dovranno fare gl'incanti. L'essenziale è che ciascuno da un momento all'altro possa nel luogo di sua dimora verificare quali sono i fondi esposti in vendita, quale il rispettivo valore d'estimo, per cui, come dissi, tornerà assai vantaggioso il deposito nelle sale comunali di un esemplare dell'elenco estimativo.

Mi rimane da dire poche parole sul capoverso dell'articolo secondo.

Voci. No! no! (Rumori).

MARCHETTI. Vi fu già una discussione tra il relatore e l'onorevole Catucci sulla migliore dicitura che esprima gli oggetti che meritano separata valutazione, onde invogliare maggiormente gli accorrenti all'acquisto.

Non è sicuramente senza motivo che la Commissione vi ha aggiunto questo capoverso, ed io lo approvo; solo non sono pago delle espressioni che ha usate, perchè quando si usa una locuzione speciale ed indicativa si dà occasione all'eccezione che *quod voluit expressit*, in guisa che altro non si può più intendere nè per relazione, nè espressamente. Quindi credo che in questi casi è sempre miglior partito attenersi a locuzioni parziali.

Che cosa ha voluto fare la Commissione con questo alinea dell'articolo 2? Ha voluto esprimere che vi sono oggetti inerenti e dipendenti dal fondo principale, i quali ne aumentano il valore, ne costituiscono una dotazione; quindi mi pare che se, togliendo le parole: *degli accessori e capitali corrispondenti*, si dicesse invece: *degli oggetti che ne costituiscono la dote*, si abbraccierebbe qualunque miglioria esistente nel fondo che lo renda più prezioso, e sollecita il calore della licitazione.

In questo senso spero che la Commissione non dissenterà di accettare il mio emendamento.

MICHELINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Colombani.

COLOMBANI. Quando io proponevo che nell'interesse della rapidità della discussione si facesse precedere la votazione sulla proposta mia, che consisteva nella soppressione pura e semplice dell'articolo 2, l'onorevole presidente mi opponeva che il regolamento non lo permetteva, e che si sarebbe naturalmente votato sulla proposta mia votandosi lo stesso articolo 2.

Siccome io persisto nel credere che guadagneremmo molto tempo votando prima implicitamente sull'esistenza o non esistenza dell'articolo 2, così ripropongo la proposta mia sotto quest'altra forma, quella cioè di una questione pregiudiziale.

Domando che sia posta alla Camera questa questione pregiudiziale, se cioè l'articolo 2 per natura sua non sia da doversi escludere dal progetto di legge.

Poichè ho la parola, impiegherò pochi momenti per

rispondere alle osservazioni sempre assennate che mi vennero dall'onorevole relatore. Alcune di esse, mi duole il dirlo, non mi hanno per nulla persuaso; ve n'è una sola che mi pare di peso, ed è questa: egli dice che nel secondo alinea dell'articolo 2 importava di caratterizzare, per così dire, il capitale corrispondente al valore del fondo libero ed il capitale corrispondente agli accessori, poichè si ha bisogno di questa classificazione per gli articoli successivi.

A quest'osservazione io stesso aveva già pensato; fu mia dimenticanza se non ne ho parlato. Ma parmi che si possa raggiungere egualmente lo scopo in un articolo seguente, nel quale si potrà con due parole semplicissime definire il valore dei capitali accessori.

Propongo adunque in via di questione pregiudiziale che non si debba votare sull'articolo 2, siccome relativo a materie che non debbono far parte di una legge.

PRESIDENTE. Il deputato Colombani propone la quistione pregiudiziale sull'articolo 2.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo a partito.

(Dopo prova e contropova, è adottata.)

Siamo all'articolo 3, il quale è del seguente tenore:

“ Il valore dei beni sarà desunto da regolari registri, catasti o contratti, ed in caso di mancanza o d'insufficienza di tali elementi, da perizie sommarie, colle norme che saranno prescritte dal regolamento. „

SELLA, ministro per le finanze. Debbo fare una dichiarazione.

Ho votato le proposte della Commissione, ma è ben inteso che le ho votate puramente e semplicemente perchè si trattava di materie che debbono, a mio avviso, formare oggetto di regolamento.

Non è già mio intento di provvedere a che la pubblicità sia tale quale avea proposta la Commissione.

MICHELINI. Chiedo di parlare sopra la dichiarazione del signor ministro.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. Anch'io ho votato la quistione pregiudiziale non già perchè essa sia propriamente tale, ma perchè ad ogni modo essa implicava la soppressione dell'articolo 2, che è quello che io volevo; e l'ho votata collo stesso intendimento dell'onorevole ministro, cioè ch'egli inserisse la disposizione nel regolamento.

La lunga discussione ch'ebbe luogo sopra quest'articolo dimostra una delle pecche delle nostre leggi, ed è di volerci diffondere in troppi particolari, e di invadere la parte regolamentare che spetta al potere esecutivo.

Questa legge che discutiamo è troppo lunga. Che cosa vogliamo in sostanza? Vogliamo autorizzare il Ministero a vendere beni nazionali, e vogliamo che questa vendita si faccia a pubblici incanti. Ebbene, due articoli o poco più sarebbero stati bastanti.

Io non sarò sicuramente accusato di essere ligio a Ministero, anche quando, come ora, credo debito mio di sostenerne la politica, perchè, essendo indipendente, non tralascio di svelarne le pecche, ma io non ammetto